



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti magistrati:

Angelo Bax Presidente rel.

Elena Papa Consigliere

Alessandra Cucuzza Consigliere

ha emesso la seguente:

SENTENZA n. 75/2026

Nel giudizio di responsabilità recante il n. **63329** del registro di segreteria, promosso dal Vice Procuratore Generale ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 26 gennaio 2026 nei confronti di:

- **Finetti** Virginia, nata a Prato il 28 dicembre 1998 e residente in Agliana (Pt) in via Boccaccio n. 16, C.F. FNTVGN98T68G999G, titolare della “Cherie Creperie & Cafè di Virginia Finetti” (cancellata) con sede in Prato, piazza San Francesco n. 14 , partita Iva 02454150976, rappresentata e difesa dall’ avv. Elisabetta Renier, C.F. RNRLBT70M47C638Y del Foro di Firenze , con studio in Firenze in Via San Jacopino n. 24 presso cui ha eletto domicilio:

elisabettarenier@firenze.peravvocati.it

Nella odierna udienza pubblica dell’8 luglio 2026, uditi il magistrato relatore pres. Angelo Bax, il rappresentante del

Pubblico Ministero in persona del vice procuratore generale cons. Elena Di Gisi e l'avv. Alessia Padovani, su delega dell'avv. Elisabetta Renier, per la parte convenuta in giudizio. Visto l'atto introduttivo ed i documenti tutti del giudizio.

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 26 gennaio 2026 e ritualmente notificato, la Procura presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio Virginia Finetti, chiedendo la condanna della stessa al risarcimento della somma di € 18.761,39 (€ 19.600,00 - € 838,61), salvo l'eventuale minore importo in esito alla fase della riscossione coattiva e l'emergere di nuove circostanze, oltre rivalutazione monetaria ed unitamente agli accessori di giustizia.

Secondo la prospettazione della Procura, fondata sulla notizia di danno erariale trasmessa dalla Guardia di Finanza Nucleo Polizia Economico- Finanziaria di Firenze acquisita in data 19 maggio 2022 prot. n. 2271, la parte convenuta avrebbe posto in essere una fattispecie di indebita fraudolenta percezione di contributi pubblici a valere sul fondo POR FESR 2014/2020- Azione 3.5.1 - Bando "Creazione impresa giovanile, femminile e dei destinatari ammortizzatori sociali".

In particolare erano emerse anomalie in ordine ad alcune pratiche di finanziamento presentata da una società di consulenza, la Debut Italia s.r.l. partita Iva 02493170977, società esercente attività di consulenza amministrativa.

Dall'esame preliminare delle pratiche veniva rilevato un collaudato sistema attraverso il quale i responsabili della suddetta società erano stati in grado di fare ottenere dalla propria clientela i citati fondi pubblici mediante l'accurata predisposizione di documentazione, solo formalmente corretta, talvolta falsa, idonea a superare i vincoli del bando.

Ai responsabili della Debut Italia venivano contestate le fattispecie di cui all' art. 416 e 640 *bis* c.p. mentre ai singoli percettori venivano contestati gli art. 316 *bis* e *ter* c.p.. Il fascicolo penale n. R.G. n. 4210/2021 pendente presso il Tribunale di Prato veniva trasmesso all' EPPO che comunicava alla Procura contabile di questa Sezione la pendenza delle indagini preliminari alla data del 26 marzo 2025.

Tra i clienti della Debut s.r.l. vi era anche la sig.ra Virginia Finetti che aveva beneficiato con delib. n. 402 del 18 settembre 2019 di un contributo di € 24.500,00 a fronte di un investimento ammissibile di € 35.000,00. Il soggetto gestore aveva accreditato all' impresa la somma di € 19.600,00, con valuta del 25 novembre 2019 a titolo di anticipo.

Tuttavia con procedimento di revoca totale da parte del soggetto gestore Fidi Toscana, nella qualità di capofila del RTI Toscana Muove, veniva disposto l'atto di ritiro per irregolarità del Durc, incompletezza e non conformità della rendicontazione finale con comunicazione pec prot. n.

RI/CG/aa/2020-0006544. A seguito della omessa formulazione delle controdeduzioni, la regione emanava il decreto dirigenziale di revoca n. 4049 del 19 marzo 2021 con cui veniva chiesto il pagamento dell'importo di € 19.600,00, quale contributo erogato a titolo di anticipo.

La Debut sr.l. e la signora Finetti con comunicazioni pec datate 18,22 e 29 marzo 2021 presentavano controdeduzioni asserendo di aver fornito correttamente la rendicontazione della spesa. Ma la Regione comunicava di non aver ricevuto alcunché per cui, rilevato che alla data del 30 aprile 2025 non era stato rimborsato nulla di quanto dovuto, e poneva in evidenza di aver emesso ruolo coattivo n. 485/2022.

A seguito dell'invito a dedurre del 9 luglio 2025 emesso ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. 26 agosto 2016 n. 174 nei confronti della sig. Finetti, notificato il 25 luglio 2025 ai sensi dell' art. 140 c.p.c., cui seguivano deduzioni ed audizione svoltesi in data 6 ottobre 2025 , la parte invitata deduceva l' insussistenza dell' illiceità della condotta, essendo stata vittima dell' agire fraudolento della società di consulenza commerciale cui si era rivolta per la partecipazione al bando creazione Impresa, asserendo di avere realizzato il progetto finanziato nei limiti previsti sino alla data di revoca del contributo. La convenuta Finetti, inoltre, aggiungeva di avere in corso un procedimento per il perfezionamento di un piano di rateizzazione del proprio debito con l'Agenzia Entrate

Riscossione, producendo documentazione in merito, dalla quale si evinceva che la domanda di rateizzazione era stata accolta dall' Agenzia delle Entrate e Riscossione con un piano di rientro di 84 rate. Di queste veniva prodotto il pagamento della prima rata di € 307,49 importi che, alla data del 20 gennaio 2026, erano pari ad € 838,61.

La Procura, ritenendo le difese della parte convenuta inidonee ai fini esimenti, esercitava l'azione di responsabilità amministrativa per illecita percezione di contributi pubblici ed omessa ripetizione degli stessi ai danni della Regione Toscana oltre che dello Stato Italiano e dell'Unione Europea.

Secondo la parte attorea sussiste un rapporto di servizio di tipo funzionale tra l'Amministrazione che ha erogato il contributo ed il destinatario delle risorse pubbliche, e tale interpretazione viene corroborata citando alcuni orientamenti della Corte di Cassazione sia per i contributi diretti, non veicolati attraverso i bilanci nazionali, sia per i contributi indiretti, cioè quelli che entrano nel bilancio dell'amministrazione (statale, regionale o locale).

L'antigiuridicità della condotta deriva, secondo la Procura dalla palese violazione della normativa prevista dal "Bando Creazione di impresa" (paragrafi 6.1, 9.1, 9.3), con conseguente lesione dell'interesse alla tutela della corretta gestione delle risorse pubbliche, sia sotto il profilo della privazione ad altre imprese del finanziamento erogato che della perdita di

risorse pubbliche introitate e illegittimamente trattenute dal beneficiario, nonostante la mancata attuazione del progetto imprenditoriale assistito dall' agevolazione e visto il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto. Pertanto non era stata realizzata la progettualità finanziata ed era stata omessa ogni rendicontazione, violando il vincolo di destinazione del contributo con trattenimento *sine titolo* del contributo e conseguente responsabilità.

L' elemento soggettivo appare, secondo la Procura, connotato dal dolo a causa della volontaria e consapevole violazione degli obblighi contrattuali, avendo la parte convenuta trattenuto, senza alcuna giustificazione, le somme erogate dall' Amministrazione regionale nell'ambito del progetto di cui al Bando Creazione di Impresa, con previsione ed accettazione del danno, e conseguente responsabilità del convenuto. Né apparivano adeguate, sotto il profilo probatorio, le dichiarazioni riportate in atti dalla parte convenuta (allegazioni di uno *screenshot* di una *chat* di conversazioni).

Sotto il profilo del nesso causale, osserva la parte inquirente, vi è un nesso causale tra la condotta posta in essere dalla convenuta e la perdita patrimoniale subita dall' ente pubblico Toscana (e di riflesso dall' UE e dallo Stato Italiano) per l'indebita percezione dei finanziamenti, in applicazione della teoria della causalità adeguata o della regolarità causale.

La quantificazione è determinata dalla parte attorea nella misura pari alle risorse oggetto del finanziamento indebitamente percepite dall' odierno convenuto nella misura pari a complessivi € 18.761,39, (di cui 19.600,00 a titolo di acconto contributo, da cui vanno decurtati gli importi corrisposti dalla parte convenuta all' Agenzia delle Entrate Riscossione, pari ad € 838,61), e fatto salvo un eventuale minore importo in esito alla fase della riscossione coattiva, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ed unitamente agli accessori di giustizia.

La parte convenuta si è costituita in giudizio a mezzo del legale difensore ed ha formulato controdeduzioni.

Ha dedotto: la carenza di interesse ad agire e la cessazione della materia del contendere per divieto di duplicazione del titolo esecutivo (cartella esattoriale e sentenza di condanna della Corte dei conti volte ad escutere il medesimo debitore per la stessa causale); il manifesto pregiudizio economico ed il divieto di indebito arricchimento della Pubblica Amministrazione per danno da azioni esecutive concorrenti; la violazione del diritto alla difesa e del principio del giusto processo per difetto di istruttoria e non confutazione dei documenti contabili e nullità dell' atto; l'assolvimento agli obblighi di legge con realizzazione del progetto, rendicontazione - non inviata dalla Debut- , la regolarità del Durc; la mancanza dell' elemento soggettivo del dolo, sicchè

quando la convenuta ha scoperto la truffa si è fatta carico del debito iscritto a ruolo; difetto dell' elemento soggettivo, insussistenza del dolo e colpa grave ed interruzione causale per fatto del terzo; mancato assolvimento dell' onere della prova in ordine all' elemento soggettivo da parte della procura attrice ponendo in luce di aver realizzato il progetto con il raggiungimento degli obiettivi di legge e spese sostenute, con la realizzazione del progetto nei limiti previsti sino alla data di revoca del contributo.

Ne deriva, a dire della parte convenuta, che l'unico errore commesso dalla parte convenuta è costituito dall' affidamento della pratica alla società di consulenza Debut Italia s.r.l..

Ha concluso per l' inammissibilità, improcedibilità o rigetto della domanda e/o per carenza di interesse ad agire e/o per intervenuta cessazione della materia del contendere, essendo il debito *de quo* già oggetto di regolare e costante rimborso rateale tramite l' Agenzia delle Entrate e Riscossione .In via subordinata chiede la sospensione del presente giudizio in attesa del completamento del piano di rateizzazione in corso ovvero per la quantificazione della la pretesa decurtando integralmente le somme già versate e quelle residue in corso di pagamento presso Ader, al fine di evitare doppia condanna ed indebito arricchimento della P.A.. Nel merito chiede il rigetto della domanda per mancato assolvimento

dell'onere della prova dell'elemento soggettivo e la reiezione della responsabilità per assenza dell'elemento soggettivo con condanna alle spese di giudizio.

Nella odierna udienza di discussione le parti hanno illustrato le proprie tesi; quindi la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

In via preliminare occorre scrutinare l'eccezione della parte convenuta relativa all' inammissibilità, improcedibilità o rigetto della domanda e/o per carenza di interesse ad agire e/o per intervenuta cessazione della materia del contendere, essendo il debito *de quo* già oggetto di regolare e costante rimborso rateale tramite l'Agenzia delle Entrate e Riscossione. Vi sarebbe, diversamente opinando, la violazione del divieto di duplicazione del titolo esecutivo (cartella esattoriale e sentenza di condanna della Corte dei conti volte ad escutere il medesimo debitore per la stessa causale) con manifesto pregiudizio economico ed il divieto di indebito arricchimento della Pubblica Amministrazione per danno da azioni esecutive concorrenti.

L' eccezione è infondata. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale seguito da questa Sezione (cfr. n. 31/2025), *“il giudizio di responsabilità non trova ostacoli allorché l'amministrazione titolare di un diritto abbia già provveduto a chiederne il pagamento in via amministrativa, o*

ricorrendone i presupposti, esperando le ordinarie azioni civilistiche”: in termini Corte conti Sez. II Centr. n. 68/2023.

Pertanto ai fini dell’ accertamento della responsabilità e del correlato obbligo risarcitorio, non osta la circostanza che l’ Amministrazione presunta danneggiata si sia già costituita un equipollente titolo esecutivo, con l’ esperimento di autonome azioni di recupero, dovendosi riconoscere la esperibilità dell’ azione risarcitoria sino all’ integrale risarcimento del credito in via amministrativa, essendo idoneo solo quest’ ultimo ad escludere la permanenza di un danno risarcibile: Sez. III Centr. n. 236/2024.

L’ autonomia della pretesa risarcitoria rispetto all’ eventuale azione di recupero esclude che la prima possa esse impedita dalla sottoscrizione di un accordo di rateizzazione sebbene possa avere effetti sulla pretesa restitutoria del contributo indebitamente percepito fatto valere in via amministrativa dalla Regione Toscana. D’ altro canto la Procura contabile ha limitato la pretesa attorea al danno, al netto di quanto già corrisposto in attuazione del piano di rateizzazione e richiesto che siano detratte le somme che, sulla base della documentazione in atti, risultino corrisposte in relazione al debito maturato nei confronti della Regione Toscana. Vieppiù la Corte di Cassazione ha statuito che non esiste, nel nostro ordinamento, un divieto assoluto di duplicazione dei titoli esecutivi per lo stesso credito e nei confronti dello stesso

debitore, e la duplicazione deve essere ritenuta ammissibile purchè l'azione non sia consumata, ovvero non venga violato il principio del *ne bis in idem*, sussista l'interesse ad agire ex art. 100c.p.c. e, infine, non vi sia abuso del diritto e del processo (Cass. n. 13612/2025).

Il giudizio è stato introdotto dalla Procura per ottenere il risarcimento del danno cagionato all'amministrazione pubblica dalle condotte dolose poste in essere dalla parte convenuta per l'indebito ottenimento di un finanziamento pubblico illegittimamente erogato e sviato dagli scopi pubblici per i quali era stato erogato dall'amministrazione.

Il Collegio ravvisa, sulla base della documentazione prodotta dalla Procura e soprarichiamata, tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa atteso che la convenuta, dopo aver ricevuto indebitamente il finanziamento pubblico, non ha realizzato, secondo quanto previsto dal bando e dalla domanda di finanziamento, il programma imprenditoriale previsto. In siffatto modo ha arrecato un danno all'amministrazione derivante dalla mancata realizzazione degli scopi propri della misura e dalla conseguente sottrazione delle risorse ricevute agli scopi stessi.

Con riferimento alla giurisdizione contabile, la Corte di Cassazione ha statuito che sussiste la giurisdizione della Corte dei conti ogni qual volta il privato, cui siano erogati fondi pubblici "*per sue scelte incida negativamente sul modo di*

essere del programma imposto dalla P.A., alla cui realizzazione con l'atto di concessione di contributi pubblici esso è chiamato a partecipare, e l'incidenza sia tale da determinare uno sviamento dalle finalità perseguite” (Cass. SS.UU.ord. n. 14436/2018); in tal modo, infatti, egli provoca un danno all’ ente pubblico, “anche sotto il profilo di sottrarre ad altri enti il finanziamento che avrebbe potuto portare alla realizzazione del piano così come concretizzato ed approvato dall’ ente pubblico con il concorso dello stesso privato, danno cui deve rispondere davanti al giudice contabile” (Cass. SS. UU. ord. n. 14436/2018); in siffatto modo anche Cass. SS.UU. ord. n. 9794/2023.

La magistratura contabile, per il radicamento della giurisdizione sul danno erariale conseguente alla illecita percezione del contributo pubblico, assegna natura decisiva alla natura del danno conseguente alla mancata realizzazione degli scopi perseguiti con la contribuzione, non avendo rilevanza né la qualità del soggetto che gestisce il denaro pubblico, il quale può ben essere un soggetto di diritto privato destinatario della contribuzione, né il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, ma anche in una concessione amministrativa o in un contratto di diritto privato (Corte conti, Sez. II Centr.n.31/2025).

Entrando nel merito la giurisprudenza di questa Sezione ha già avuto modo di statuire che il danno derivante dalla

concessione di un finanziamento pubblico può “assumere carattere “genetico” o “funzionale”. Nel primo caso si perfeziona nel momento stesso in cui l’impresa, dichiarando falsamente il possesso dei requisiti di accesso al credito garantito, ottenga il finanziamento in modo indebito, in quanto i requisiti di accesso al Programma costituiscono il parametro che il legislatore ha ritenuto necessario e sufficiente affinché l’erogazione di liquidità avvenga in modo efficiente alla ripresa economica. Nel secondo caso, nel momento in cui si realizzi lo sviamento dei fondi per fini diversi da quelli di legge, per i conseguenti effetti di frustrazione (in quota parte) del Programma di ripresa stesso: cfr. questa Sezione giurisdizionale n. 23/2024, Sezione giurisdizionale Regione Marche n. 18/2023 e Cass. SS.UU. n. 33845/2021, che riconoscono il danno erariale del privato che entri a far parte di un Programma pubblicistico incidendolo – per sue scelte - in senso negativo, nello sviamento dalla finalità perseguita, anche solo in termini di sottrazione del finanziamento garantite ad altre imprese che avrebbero potuto concorrere alla realizzazione del piano di ripresa programmato.

Nella specie non è stata raggiunta la prova della illegittima erogazione del finanziamento, cioè dell’effettiva assenza, in capo al beneficiario, dei requisiti per la concessione del finanziamento al momento della proposizione della

domanda. Manca, infatti, nella specifica operazione di finanziamento che si scruta, la concreta individuazione dei requisiti che risulterebbero insussistenti od oggetto di rappresentazione fraudolenta da parte della parte convenuta. Il danno erariale nella specie risulta pari all'ammontare del finanziamento ricevuto, Infatti il soggetto convenuto, dopo aver ricevuto il contributo pubblico, non ha realizzato, secondo quanto previsto dal bando e dalla domanda di finanziamento, il programma imprenditoriale previsto. Ed il sintomo dello sviamento delle risorse, anche in presenza di un inadempimento restitutorio, è la mancata rendicontazione degli investimenti effettuati come da domanda di finanziamento (cfr. Sez. I Centr. n. 15 del 2026). In siffatto modo, con condotta causativa del danno ha realizzato un depauperamento finanziario dell'amministrazione derivante dalla mancata realizzazione degli scopi propri della misura e della conseguente sottrazione delle risorse ricevute agli scopi stessi. Tale danno è pari all' ammontare del finanziamento ricevuto, nonché dei costi inutilmente sostenuti dall'amministrazione per istruire ed erogare il finanziamento. La condotta tenuta dal convenuto deve qualificarsi come illecita, in quanto contraria ai vincoli del bando: paragrafo 6, con obblighi del beneficiario relativi alla realizzazione del progetto ed alla tempistica della realizzazione con obbligo di rendicontazione

delle spese effettivamente sostenute; paragrafo 9, il quale sancisce la decadenza dall' agevolazione e la revoca totale della medesima per mancato rispetto degli obblighi del beneficiario, con conseguente rimborso forfettario a carico del beneficiario. Il convenuto, in particolare non ha provveduto a dare attuazione al programma nei termini stabiliti, né ha restituito l'anticipazione ricevuta, nonostante la formale revoca del beneficio. E' da evidenziare, inoltre, l'inerzia della parte convenuta rispetto alle richieste di chiarimento inoltrate dall' Amministrazione regionale le quali sono rimaste prive di riscontro (cfr. questa Sezione n. 89/2025), incorrendo in una causa di decadenza dal finanziamento e mancando di provvedere alla restituzione dell'anticipo, nonostante la formale revoca del beneficio.

Il comportamento tenuto è palesemente caratterizzato dall'elemento soggettivo del dolo, inteso come volontà sia della condotta fonte di danno, sia del danno stesso, inteso come inefficace realizzazione dei fini propri del finanziamento (cfr. questa Sezione n. 63/2025). La parte convenuta beneficiaria del finanziamento ha scientemente beneficiato di un'erogazione senza adempiere agli obblighi connessi ed omettendo volutamente ogni attività restitutoria, anche successivamente alla decadenza dal beneficio (cfr. questa Sezione n. 58/2025 e Sezione giurisdizionale Regione Liguria n. 70/2023). Né la parte convenuta supporta con

documentazione idonea la ritenuta estraneità alla fattispecie, asserendo di aver comunicato l'attività svolta alla Regione, a mezzo della Debut s.r.l.. Non risulta in atti, infatti, tra la documentazione prodotta, prova del raggiungimento degli obiettivi di legge e spese sostenute, con la realizzazione del progetto nei limiti previsti sino alla data di revoca del contributo. Le dichiarazioni riportate in atti sono supportate unicamente dalla allegazione di uno screenshot di una chat di conversazioni intercorse con un soggetto terzo (sig. Di Gennaro), senza alcun elemento di riscontro in riferimento alla sua autenticità e provenienza. Sulla specifica questione, come dedotto dalla parte attrice, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che, ai fini dell'ammissibilità in giudizio del messaggio whatsapp mediante copia dei relativi "screenshot", tenuto conto del riscontro della provenienza ed attendibilità degli stessi (Cass. n. 1254/2025 e Cass. SS.UU. n. 11197/2023), insussistenti nella specie.

Appare evidente il nesso di causalità diretta ed immediata tra la condotta del convenuto ed il pregiudizio economico sofferto dalla finanza pubblica derivante dall' indebita sottrazione di risorse pubbliche alle finalità istituzionali cui erano originariamente destinate (cfr. questa Sezione n. 49/2017), realizzando ampiamente per il nesso causale il principio di matrice civilistica, operativo nel giudizio di responsabilità amministra, del "più probabile che non" o

anche detto della “prevalenza relativa della probabilità”: in termini Corte conti Sez. II n. 233/2024 e Corte conti Sez. III n. 210/2024.

Infine, il Collegio deve dare atto che, nelle more del deposito della presente sentenza, è entrata in vigore la legge n. 1 del 2026 , che all’ art. 6 prevede espressamente che *“le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) si applicano ai procedimenti e ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge”*. Ciò posto, deve, tuttavia, escludersi l’applicabilità del nuovo potere riduttivo introdotto dall’art. 1 della legge n. 1 del 2026, posto che, nel caso in giudizio, la condotta risulta connotata dal dolo.

La parte va, pertanto, condannata al pagamento in favore della Regione Toscana dell’importo di euro 18.761,39 (derivanti dalla richiesta attorea € 19.600,00 con sottrazione degli importi pagati posti in evidenza dalla parte e pari ad € 838,61)e , dai quali andranno detratti gli importi già versati dalla convenuta in attuazione del su richiamato piano di rateizzazione e riferibili al debito maturato nei confronti dell’Amministrazione danneggiata.

Sulla suddetta somma, dovuta a titolo di sorte capitale, va applicata la rivalutazione calcolata, secondo gli indici ISTAT, dalla data della revoca del finanziamento (19 maggio 2021) , oltre interessi legali calcolati sulla somma così rivalutata dalla data del deposito della sentenza al soddisfo.

In sede di esecuzione della presente sentenza varranno considerati gli ulteriori pagamenti che verranno disposti dalla convenuta in sede di attuazione del concordato piano di rateizzazione, al fine di escludere un'indebita duplicazione (con indebito arricchimento) tra restituzione e risarcimento del danno.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale della Regione Toscana, respinta ogni altra eccezione e istanza, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Procura Regionale nei confronti di Finetti Virginia, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda nei sensi di cui in motivazione e condanna la parte convenuta al pagamento dell'importo di € 18.761,39 in favore della Regione Toscana, detratti gli importi già corrisposti dalla parte convenuta in attuazione del piano di rateizzazione, nei termini specificati in motivazione. Sulla suddetta somma, dovuta a titolo di sorte capitale, va applicata la rivalutazione calcolata, secondo gli indici ISTAT, dalla data della revoca del finanziamento (19 maggio 2021), oltre interessi legali calcolati sulla somma così rivalutata dalla data del deposito della sentenza al soddisfo.

Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate

nella misura pari a euro 176,00(centosettantasei/00).

Così deciso in Firenze nella Camera di Consiglio del 1' 8
luglio 2026.

Il Presidente est.

Angelo Bax

F. to digitalmente

Depositata in Segreteria il 27/07/2026

Il Funzionario

Daniele Illiceto

F. to digitalmente